



COMUNE DI ARENZANO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-06-2022 Numero 27

Copia

Oggetto: Determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:30, in Arenzano, nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Silvestrini Francesco	P	Novello Niccolo	P
Battistini Giorgia	P	Oliveri Davide	P
Canu Monica	P	Piccardo Federica	P
Cenedesi Paolo	P	Robello Giacomo	P
Chiossone Romina	P	Rossi Matteo	A
Ferrari Lucia	P	Teschioni Gabriele	P
Gambino Giulia	P	Vernazza Giuseppe	P
Guglielmino Luca	A	Traverso Gianluca	P
Magliocchetti Renato	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco Silvestrini Francesco.
Partecipa il Segretario Comunale Finocchietti Domenico.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 17.02.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2023/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il PEG relativo al triennio 2022-2024;

VISTI:

- l'art. 1 comma 738, Legge n. 160 del 27/12/20193, che determina l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, Legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti". Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari (di seguito regolamento comunale);

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Arera) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione 363/2021 con la quale Arera ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

PRESO ATTO che le tariffe che si intendono approvare con il presente provvedimento attengono alla TARI tributo istituita ai sensi art. 1, comma 639 e 651, della Legge 147/2013;

DATO ATTO che:

- la TARI, oggetto della presente deliberazione è un tributo destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dall'art. 1, comma 641 e seguenti della Legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 651, legge 147/2013 dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- l'art. 1, comma 653, specifica che nella determinazione dei costi, di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard al fine della valutazione dell'andamento del servizio;
- l'art. 1, comma 654, specifica che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la determinazione della tariffa è effettuata dal Comune in conformità al Piano Economico Finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge tale servizio nel quale sono individuati i costi del servizio e gli elementi necessari alla attribuzione della parte fissa e di quella variabile delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche;

- il piano economico finanziario è soggetto ai principi ed iter procedurale disposti da Arera (autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) organo competente in materia ai sensi articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017) ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;
- l'art.3 comma 5 sexiesdecies del D.L. 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- l'art.3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022 definisce che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- visto l'art. 43 comma 11 del D. L. n.50 del 17/05/2022 che prevede che il termine per l'approvazione del PEF, del regolamento tari e delle tariffe tari viene strutturalmente prorogato rispetto all'ordinario 30 aprile nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva;

PREMESSO che ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è composta dalla quota fissa e la quota variabile (così come identificati dal MTR che ha variato la tipologia di costi fissi e variabili che andrà a regime in cinque anni)
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali ad uso deposito (cantine e box) e dall'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso;
- viene approvato, con iter disciplinato con deliberazione 363/2021 di Arera, ogni anno il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (art. 8 DPR 158/1999);
- l'ente per la determinazione della tariffa deve procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e in parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi (art. 4 D.P.R. 158/1999);
- ai fini del computo della tariffa vengono utilizzati per le utenze domestiche i coefficienti KA (determinati dalla legge in misura fissa) e KB espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie di utenze non domestiche vengono utilizzati gli appositi coefficienti KC e KD espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie;
- tali coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 ad eccezione dei KA (determinato in misura fissa) devono essere determinati dall'ente nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dal decreto stesso, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando i coefficienti di cui sopra;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile

è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;

- per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

DATO ATTO, altresì che il Comune di Arenzano non applica le deroghe previste dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2022 avente quale oggetto l'approvazione del piano finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, PEF approvato secondo l'iter e le specifiche previste dalle deliberazioni ARERA;

VISTO l'art. 5 della deliberazione 443/2019 deliberazione che specifica che a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti del costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR siano definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che in sede di rielaborazione si è ritenuto equo effettuare la ripartizione dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica con le seguenti ripartizioni: 62,00 per cento utenze domestiche e 38,00 per cento utenze non domestiche;

RITENUTO, altresì, di approvare:

- i coefficienti KB, KC, KD (entro i limiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) per il calcolo della tariffa;
- le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche - come da prospetto A) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, inoltre, opportuno approvare anche le tariffe per servizi a domanda individuale relative allo smaltimento rifiuti.

PRESO ATTO che è fatta salva, ai sensi art. 1 comma 666 della Legge 147/2014, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, deliberato dalla Città Metropolitana di Genova nella percentuale del 3%;

PRESO ATTO, altresì, che in sede di adozione delle tariffe saranno applicate le previsioni agevolative previste dal regolamento comunale;

PRESO ATTO, inoltre che per l'anno in corso le scadenze dei pagamenti sono fissate nelle date previste all'art 32 del Regolamento della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI):

- 31/05/2022 acconto sulla base delle tariffe approvate nell'anno 2021;
- 31/12/2022 saldo con conguaglio importo dovuto con l'applicazione delle tariffe 2022;

RILEVATO che le risorse assegnate dallo Stato come ristoro per il tributo TARI, e non ancora utilizzate, per emergenza Covid 2020-2021 ammontano ad €62.647,93 per le utenze domestiche ed €9.204,80 per le utenze non domestiche;

RILEVATO, altresì, che tali risorse possono essere erogate in termini di riduzione sino all'eventuale azzeramento del tributo TARI sulla rata a saldo, sino all'azzeramento della disponibilità finanziaria, sulla base di un bando predisposto dagli uffici competenti in materia sociale e di attività economiche, finalizzato all'individuazione dei soggetti che hanno riscontrato danni economici o disagi sociali legati all'emergenza Covid;

EVIDENZIATO l'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. n. 201/2011 convertito in L.n. 214/2011 come modificato [art. 15-bis, comma 1,rispettivamente lett. a\) e lettera b\), D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#) avente quale oggetto l'obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente telematico al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del ministero, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la tari (ed altri tributi) che tali delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera o il regolamento si riferisce specificando a tal fine che il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Tale articolo specifica inoltre che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO della proposta redatta dal responsabile di procedimento Dott.ssa Arianna Caria individuato dal funzionario responsabile con nota prot. n. 22607 del 24/12/2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi art. 239, comma 1 lettera b) punto 7) del D. Lgs267/2000.

CON n. 10 voti favorevoli, su 15 consiglieri presenti e votanti, di cui 5 contrari (Cenedesi Paolo, Gambino Giulia, Traverso Gianluca, Magliocchetti Renato, Robello Giacomo), espressi nella forma di legge,

D E L I B E R A

1. di determinare per l'anno 2022 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - a) incidenza del gettito derivante dalla tari sulle utenze domestiche (UD) 62,00%
 - b) incidenza di gettito derivante dalla tari sulle utenze non domestiche (UND) 38,00%

2. di determinare per l'anno 2022 le tariffe relative alla tassa rifiuti così come riportato sull'allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione avente quale oggetto:
 - a) i coefficienti KB, KC, KD rilevanti nel calcolo della tariffa, per le utenze per ogni classe di attività;
 - b) le quote delle tariffe della componente rifiuti della tari relative alle diverse categorie di utenze;
3. di fissare per l'anno 2022 le seguenti scadenze della tassa rifiuti, come previsto dall'art. 32 del Regolamento della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) nelle date del 31 maggio e 31 dicembre;
4. di approvare come da allegato B) tariffe per servizi a domanda individuale – anno 2022;
5. di dare atto che il servizio tributi provvederà alla pubblicazione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n 201/2011 convertito in L.n. 214/2011 nel testo attualmente in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Silvestrini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ n. r.p. _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno _____

Arenzano, li _____

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N.267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

☐ Divenuta esecutiva il _____, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Finocchietti Domenico

RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

Parametri di elaborazione:

- Anno 2022, Copertura 100,00%, KG totali = 6.365.734,000, Costi fissi = 1.454.176,00, Costi variabili = 1.996.151,00, Contrib. Minist. =
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 901.589,12, Variabili 1.237.613,62
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 552.586,88, Variabili 758.537,38
 -
 - Parametri tariffari: Quf = 1,166677, Quv = 261,025, Cu = 0,289640, Qapf = 2,382322, Cuap = 0,408874

UTENZE DOMESTICHE

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,800	1,000	0,933342	75,603281
201	Unità domestica	2	0,940	1,800	1,096676	136,085906
201	Unità domestica	3	1,050	2,300	1,225011	173,887546
201	Unità domestica	4	1,140	2,600	1,330012	196,568531
201	Unità domestica	5	1,230	2,900	1,435013	219,249515
201	Unità domestica	6	1,300	3,400	1,516680	257,051155

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> $50 * 0,933342 + 75,603281 = 122,27$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> $70 * 1,096676 + 136,085906 = 212,85$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> $90 * 1,225011 + 173,887546 = 284,14$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> $120 * 1,330012 + 196,568531 = 356,17$

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,670	5,500	1,596156	2,248807	3,844963
102	Cinematografi e teatri	0,430	3,500	1,024398	1,431059	2,455457
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna ven	0,510	4,200	1,214984	1,717271	2,932255
104	Campeggi, distributori carburanti, impia	0,880	7,210	2,096443	2,947982	5,044425
105	Stabilimenti balneari	0,500	4,000	1,191161	1,635496	2,826657
106	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220	1,214984	1,725448	2,940432
107	Alberghi con ristorante	1,420	11,650	3,382897	4,763382	8,146279
108	Alberghi senza ristorante	1,080	8,880	2,572908	3,630801	6,203709
109	Case di cura e riposo	1,250	10,220	2,977903	4,178692	7,156595
110	Ospedali	1,070	8,810	2,549085	3,602180	6,151265
111	Uffici, agenzie	1,520	12,450	3,621129	5,090481	8,711610
112	Banche, istituti credito, studi professionali	0,610	5,030	1,453216	2,056636	3,509852
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	1,410	11,550	3,359074	4,722495	8,081569
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	1,800	14,780	4,288180	6,043158	10,331338
115	Negozi particolari quali filatelie, tend	0,830	6,810	1,977327	2,784432	4,761759
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,780	14,580	4,240533	5,961383	10,201916
117	Attività artigianali tipo botteghe, parr	1,480	12,120	3,525837	4,955553	8,481390
118	Attività artigianali tipo botteghe: fale	1,030	8,480	2,453792	3,467252	5,921044
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	8,950	2,596731	3,659422	6,256153
120	Attività industriali con capannoni di pr	0,920	7,530	2,191736	3,078821	5,270557
121	Attività artigianali di produzione beni	1,090	8,910	2,596731	3,643067	6,239798
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,570	45,670	13,269534	18,673276	31,942810
123	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780	11,554262	16,265008	27,819270
124	Bar, caffè, pasticcerie	5,120	41,990	12,197489	17,168619	29,366108
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	2,390	19,610	5,693750	8,018019	13,711769
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,600	3,668776	5,151812	8,820588
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, p	7,170	58,760	17,081249	24,025436	41,106685
128	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450	6,527562	9,179221	15,706783
129	Banchi di mercato genere alimentari	3,500	28,700	8,338127	11,734684	20,072811
130	Discoteche, night club	1,480	12,120	3,525837	4,955553	8,481390
131	Chioschi bar	6,290	51,550	14,984805	21,077455	36,062260
132	Banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante	7,170	58,760	17,081249	24,025436	41,106685
133	Banchi di mercato - mensile	1,780	14,580	4,240533	5,961383	10,201916